

DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO"

Decreto Ministeriale 17 Maggio 2018 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Capo Milazzo"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 55 del 06 MARZO 2019)

Articolo 1 - Campo di Applicazione

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area marina protetta denominata "Capo Milazzo" istituita con D.M. del 17 maggio 2018, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione, sulla base della delimitazione e conformemente alla disciplina generale stabilite dal D.M. del 26 novembre 2018, n. 153, contenente il Regolamento di Disciplina.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
 - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche *campi boe*;
 - g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
 - h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
 - i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
 - j) «imbarcazione da diporto», detta anche "imbarcazione", qualsiasi unità, con scafo di lunghezza superiore a dieci (10) metri e fino a ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017, e successive modifiche e integrazioni;
 - k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
 - l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;

- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «Ministero», il Ministero della Transizione Ecologica;
- p) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- q) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- r) «natante da diporto», detto anche "natante", qualsiasi unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci (10) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definito ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- s) «nave da diporto», si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- t) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;
- v) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- w) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) «piccola pesca costiera», quale definita dal D.M.MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
- aa) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
- bb) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- cc) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- dd) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
- ee) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavittello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ff) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- gg) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

- hh) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 229 del 3 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- ii) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera xx, unità da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- kk) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- ll) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- mm) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 - Norme generali di salvaguardia

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, del Decreto Istitutivo del 17 maggio 2018, disciplinanti le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Capo Milazzo".
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
4. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, dalle unità nautiche, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Porto di Milazzo" vigente, redatto dalla Autorità portuale di Messina e Milazzo.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

Articolo 4 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'Area Marina Protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente ai seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Ai fini de rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ricerca scientifica, i soggetti interessati devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità del successivo art.14, fatto salvo i progetti di ricerca scientifica svolti in collaborazione e/o finanziati dal soggetto gestore.

Articolo 5 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne.
2. Le immersioni subacquee e le immersioni in apnea potranno essere svolte dalle ore 07.30 al tramonto.
3. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
4. Nelle zone B, Bs e C le immersioni subacquee e in apnea sono consentite nei siti identificati al successivo comma 8, previa autorizzazione del soggetto gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:
 - a) in ciascun sito, l'immersione subacnea e in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei o apneisti in immersione;
 - b) non sono consentite immersioni subacquee e in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
5. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacnea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacnea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
5. All'interno dell'Area marina protetta non sono consentite immersioni subacquee svolte dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.
6. L'ormeggio/ancoraggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unità da diporto al medesimo gavitello.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
8. I siti di immersione individuati dal soggetto gestore sono di seguito riportati:
 - a) Scoglio delle Portella (D1)
 - b) Gamba di donna (D2)
 - c) Secca di Ponente (D3)
 - d) Secca di Levante (D4)

Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
D1	38° 16' 3.75"	15° 13' 22.95"
D2	38° 16' 13.50"	15° 13' 31.70"
D3	38° 16' 28.25"	15° 13' 21.99"
D4	38° 16' 32.32"	15° 14' 36.71"

9. Dovrà essere data apposita comunicazione tramite e-mail, almeno 24 ore precedenti, all'Ufficio Area marina protetta, circa la pratica dell'attività delle immersioni. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) identificativo sito di immersione;
 - c) data e orario di inizio e fine immersione di immersione;
 - d) unità da diporto in appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di immersioni subacquee ed in apnea, i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 14.

Articolo 6 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nell'Area marina protetta le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, notturne non sono consentite.
2. Nella zona A non sono consentite le visite subacquee, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.
3. Nelle zone B, Bs e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, aventi sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. n. 153 del 26 novembre 2018, secondo le seguenti modalità:
 - a) nei siti identificati al successivo comma 12;
 - b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Divemaster" o titolo equipollente;
 - c) in presenza di almeno una guida/istruttore fino ad un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per un massimo di 3 (tre) guide/istruttore e 15 (quindici) subacquei comprese le guide (rapporto guide o istruttori/subacquei 1/4) per ciascuna visita guidata subacquea;
 - d) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera c)
 - e) in ciascun sito di immersione con non più di 15 (quindici) subacquei contemporaneamente, comprese le guide;
 - f) le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 - g) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa di segnalazione;
 - h) ogni singola visita guidata subacquea deve essere comunicata a mezzo e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Milazzo, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
4. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5, comma 5.
5. Nelle zone Bs, B e C le unità in appoggio alle visite guidate subacquee, dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, devono raggiungere il sito di immersione, esclusivamente in assetto dislocante, seguendo una rotta perpendicolare alla costa, con una velocità non superiore ai 5 nodi.
6. L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti.
7. Il registro delle immersioni, deve essere vidimato dal soggetto gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa al soggetto gestore, pena revoca dell'autorizzazione, mensilmente entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività.
8. Il responsabile del centro di immersione, dovrà dare apposita comunicazione tramite e-mail, almeno 24 ore precedenti, all'Ufficio Area Marina Protetta, circa la pratica dell'attività delle immersioni. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) Numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) Identificativo sito di immersione;
 - c) Data e orario di inizio e fine della visita guidata subacquea;
 - d) Imbarcazione d'appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).
9. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
10. Il responsabile dell'unità nautica è tenuto a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per le finalità istituzionali.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi art. 13 e 14;
 - b) attestare che il centro immersioni abbia la sede legale nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del DM 26 Novembre 2018, n. 153;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni;

- d) le unità nautiche impiegate devono essere dotate di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE (Allegato I, lettere B, C) relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - sistema di raccolta dei liquami di scolo.
- e) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore.
- f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.
- g) La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata al soggetto gestore entro il termine di quindici (15) giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
12. I punti di immersione individuati nell'Area marina protetta sono i seguenti:
- a) Scoglio della Portella (D1)
 - b) Punta Gamba di Donna (D2)
 - c) Secca di Ponente (D3)
 - d) Secca di Levante (D4)

Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
D1	38° 16' 3.75"	15° 13' 22.95"
D2	38° 16' 13.50"	15° 13' 31.70"
D3	38° 16' 28.25"	15° 13' 21.99"
D4	38° 16' 32.32"	15° 14' 36.71"

Articolo 7 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico o di sport acquatici simili.
2. Nella zona A la navigazione di qualsiasi unità nautica è vietata, ad eccezione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dal soggetto gestore.
3. Nelle zone Bs e B sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri di distanza dalla costa;
 - c) le imbarcazioni devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti:
 - I. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE (Allegato I, lettere B, C) relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - II. sistema di raccolta dei liquami di scolo.
 - d) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore nei termini definiti al successivo art. 12, a velocità comunque non superiore ai 5 nodi.
4. Nella Zona C è consentito, oltre quanto già previsto al precedente comma 3, e nel rispetto delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto, la navigazione alle navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della Marpol 73/78.
5. Il soggetto gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. Il soggetto gestore pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune di appartenenza dell'Area marina protetta e della Capitaneria di Porto competente.
6. È fatto obbligo di comunicazione mediante e-mail oppure sms al numero indicato sul sito web dell'area marina in riferimento alle seguenti attività:
 - a) transito in Area marina protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo strumenti non consentiti per l'attività di pesca, sia sportiva che professionale (tra i quali: fucile subacqueo, palangaro, apparecchi ausiliari per la respirazione, etc..), indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto di partenza e di arrivo ed orario presunto di transito;

- b) transito in Area marina protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo un quantitativo di pescato superiore a quello consentito (3 kg), unicamente per l'attività di pesca sportiva, indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto ed orario presunto;
7. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 15 del presente Disciplinare.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. Nella zona B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Si riportano le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio:

a) Baia di Sant'Antonio

Area delimitata dai seguenti punti		
Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
1	38° 16' 04.81"	15° 13' 49.96"
2	38° 16' 02.71"	15° 13' 49.38"
3	38° 16' 01.48"	15° 13' 58.94"
4	38° 15' 56.37"	15° 14' 06.17"
5	38° 15' 54.79"	15° 14' 03.24"

b) Baia di Rinella

Area delimitata dai seguenti punti		
Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
1	38° 16' 14.86"	15° 14' 08.89"
2	38° 16' 15.06"	15° 14' 14.25"
3	38° 16' 14.09"	15° 14' 14.27"
4	38° 16' 14.03"	15° 14' 08.80"


4. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:
 - a) non è consentita la balneazione;
 - b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale;
 - d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - f) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
 - g) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
 - h) non sono consentite le attività che arrechino turbamento od ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.
5. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
 - b) alla durata della sosta.

Articolo 9 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e Bs non è consentito l'ancoraggio
2. Nella zona B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti o ciottolosi individuati nelle seguenti aree:

- in località “Baia di S. Antonio” esclusivamente nella zona compresa tra i punti:


Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
V1	38° 15' 52.5536"	15° 14' 4.4393"
V2	38° 15' 46.4628"	15° 14' 6.8967"
V3	38° 15' 46.5215"	15° 13' 56.2652"
V4	38° 15' 50.8203"	15° 13' 52.3550"



3. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, a natanti, imbarcazioni e navi da diporto, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi individuati nella seguente area:

- in località “Pietre Rosse” esclusivamente nella zona compresa tra i punti:

Punto	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)
V5	38° 15' 35.8948"	15° 14' 3.6306"
V6	38° 15' 42.8734"	15° 14' 4.3737"
V7	38° 15' 35.7593"	15° 13' 52.7775"
V8	38° 15' 42.1353"	15° 13' 50.9873"



4. All'interno delle aree indicate è consentito l'ancoraggio di unità da diporto nel rispetto di generali condizioni di sicurezza, e comunque, il numero di unità che contestualmente possono sostare all'interno dell'area individuata non può in alcun caso essere superiore a 20 (venti).
5. Le manovre di avvicinamento alle zone di ancoraggio e di allontanamento dalle stesse devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
6. Ai fini dell'ancoraggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.

Articolo 10 - Disciplina dell'attività di pesca professionale/ piccola pesca costiera

- Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
- Nell'Area marina protetta è vietato il transito di unità da pesca superiori ai 12 metri l.f.t., eventuali deroghe al transito di tali unità, possono essere concesse, previa autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore, nelle modalità dallo stesso indicate.
- Nelle zone A e Bs è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca costiera.
- Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque attrezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - Tutte le specie di cetacei;

- b) Tutte le specie di tartarughe marine;
 - c) Patella (*Patella ferruginea*);
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*);
 - f) Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
 - g) Pesce spada (*Xphias gladius*);
 - h) Pesce castagna (*Brama brama*);
 - i) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - j) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - k) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - l) Tutte le specie di Squali
5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
- a) Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - b) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata turberculata*);
 - c) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - e) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - f) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - g) Astice (*Homarus gammarus*);
 - h) Aragosta (*Palinurus elephas*);
 - i) Tutte le specie di cernia.
 - j) di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
6. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca costiera riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività, sia individualmente sia in forma cooperativa, i cui proprietari delle barche, abbiano sede legale a Milazzo e/o siano residenti nel Comune di Milazzo alla data di entrata in vigore del D.M. 26 novembre 2018, n. 153, con palangari, lenze, nasse, secondo le modalità di seguito indicate:
- a) rete da posta (imbrocchio), di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - b) rete da posta del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1000 metri, con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - c) reti da posta combinate di lunghezza massima 1000 metri con larghezza della maglia non inferiore ai 40 mm.;
 - d) palangari, con un numero di ami non superiore a 500;
 - e) nasse per polpi fino a un massimo di 50;
 - f) nasse per gamberi fino a un massimo di 50;
 - g) lenze per la pesca di totani con un massimo di due richiami.
7. Gli attrezzi da pesca, devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 50 metri dalle unità che effettuano attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti, ai 100 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee e ai 150 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A. Nel periodo della stagione balneare e di vigenza delle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di porto e della Regione siciliana, gli attrezzi da pesca autorizzati non possono essere posizionati in mare ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge.
8. L'attività di piccola pesca costiera non è consentita all'interno delle zone di ormeggio e ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
9. Durante lo svolgimento dell'attività di piccola pesca costiera, è vietato utilizzare contemporaneamente più di un tipo di sistema di pesca da parte dei soggetti autorizzati, ed è vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili, ad eccezione delle unità da pesca che godono della premialità, di cui al successivo comma 13.
10. Ciascun attrezzo da pesca calato in mare dovrà opportunamente essere segnalato con dei sistemi di segnalazione, riportanti il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore e la matricola identificativa dell'imbarcazione.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca costiera, nell'Area marina protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

12. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera sono tenute a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa lo svolgimento delle attività svolte, per finalità istituzionali.
13. Ai soggetti richiedenti che in fase di richiesta dell'autorizzazione comunicano l'utilizzo di tutte le reti con maglie superiori ai 50 millimetri di massima apertura, è applicata una premialità che consenta loro di poter utilizzare anche due tipi di attrezzi contemporaneamente per sei mesi l'anno.
14. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca professionale". Al tal fine il soggetto gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, potranno restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni.
15. La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata al soggetto gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 11 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite la pesca subacquea, né in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, all'interno dell'Area marina protetta devono essere preventivamente comunicati al soggetto gestore.
2. Nelle zone A e Bs, e nella fascia di mare ampia 150 m dal limite delle zone A non è consentita alcuna attività di pesca sportiva /ricreativa.
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva durante il fermo di pesca obbligatorio per la marineria.
4. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali o destinati alla piccola pesca costiera.
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate al precedente articolo 10, commi 4, e 5.
6. Nell'Area marina protetta non è consentito:
 - a) la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monel" e piombo guardiano;
 - b) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - c) l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - d) l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - e) l'uso di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - f) il *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - g) l'uso di sistema di pesca elettrici, quali la salpa bolentino e affondatore.
7. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva/ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti nel Comune di Milazzo, autorizzati dal soggetto gestore, da terra o da unità da diporto, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicate:
 - a) esclusivamente con lenza e canna;
 - b) da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore sportivo con un numero massimo di 2 ami di dimensioni non inferiori al n° 16;
 - c) da unità da diporto con lenza o canna, senza mulinello, con lenza da fermo, con ami di dimensioni non inferiori al n° 16 e non più di 4 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci siano più di due persone;
 - d) è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
 - e) la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 450 grammi (eviscerato);
 - f) la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo;
8. Nell'Area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
 - a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;
 - b) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto eventualmente utilizzata per l'attività;
 - c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui indicate al successivo art. 14.
10. Il soggetto gestore, a seguito delle attività di monitoraggio e con successivo provvedimento, può rilasciare fino a 10 autorizzazioni annue, per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, ai soggetti equiparati ai residenti così identificati:

- a) Domiciliati a Milazzo alla data del Decreto Istitutivo dell'Area marina protetta;
 - b) Persone in possesso di contratto di affitto annuale di posto barca oppure i proprietari di seconde case.
11. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:
- a) 100 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
 - b) 100 metri dalla congiungente delle boe di delimitazione della zona A;
 - c) 100 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.
12. Ai fini del monitoraggio, i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva/ricreativa, sono tenuti a fornire informazioni, al soggetto gestore, circa le attività svolte, per finalità istituzionali. È istituito il "Registro volontario delle catture della pesca ricreativa e sportiva". Al tal fine il soggetto gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti.
13. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena la revoca dell'autorizzazione oltre alle sanzioni previste nel presente disciplinare e dalle altre norme in vigore.

Articolo 12- Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'Area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B, Bs e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, con una velocità di navigazione che non deve superare nelle zone B e Bs i 5 nodi e in zona C, i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
4. L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore con successivo provvedimento, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, è consentito il rilascio dell'autorizzazioni per un numero massimo di 10 (dieci) unità nautiche, per un massimo di 2 (due) autorizzazioni per singolo armatore residente nel Comune di Milazzo.
6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
 - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
 - b) lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti di bordo e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo quanto indicato dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Milazzo per la Disciplina del conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.
 - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo, a esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
 - a) essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
 - b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
 - d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
 - e) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - I. certificazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta, contenimento e raccolta a bordo delle acque di sentina;
 - II. sistema di monitoraggio e registrazione inerente la gestione, la raccolta e lo scarico delle acque di sentina, delle morchie e dei rifiuti a matrice oleosa come definiti dall'annesso V della Convenzione Marpol 73/78;

- III. Certificazione che attesti la presenza di casse per la gestione e raccolta dei liquami di scolo, dei reflui, delle acque nere e grigie.
 - IV. Se inferiori a 400 grt ma superiori a 24 mtrs f.t. idonea dichiarazione/certificazione anti-fouling; se superiori a 400 grt idoneo Certificato *Anti-fouling*.
 - V. se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato IOPP (*International Oil Prevention Pollution*) e idoneo certificato IAPP (*International Air Prevention Pollution*).
 - VI. Se superiori a 400 grt devono avere idoneo certificato ISPP (*International Sewage Prevention Pollution*)
 - VII. Devono avere idoneo piano di gestione dei rifiuti (*garbage management plan*).
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 14, commisurato:
 - a) al numero dei passeggeri;
 - b) alla durata dell'autorizzazione.
 10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
 11. È fatto obbligo agli armatori delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
 12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 ottobre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.
 13. Il soggetto gestore può stabilire, con successivo provvedimento, preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero, i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
 - a) eventuali misure di premialità ambientale;
 - b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate eccedesse il numero massimo stabilito;
 - c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
 9. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità nautiche autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
 10. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità nautiche, il Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, il Regolamento di Disciplina, nonché il presente Disciplinare provvisorio, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
 11. Dovrà essere data apposita comunicazione tramite e-mail, oppure sms al numero indicato sul sito web prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Area marina protetta. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) sito di svolgimento dell'attività;
 - d) Unità nautica autorizzata (marca, modello, colore e specifiche motore).
 12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:
 - a) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - b) acquisire dagli utenti l'avvenuta presa visione delle norme regolamentari dell'Area marina protetta.
 - c) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta,

Articolo 13 – Validità e Domanda di autorizzazione

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2021.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al soggetto gestore dell'Area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi del soggetto gestore medesimo o disponibili sul sito internet dell'Area marina protetta
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - b) la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, del Regolamento di Disciplina e del presente Disciplinare provvisorio.
 - c) la formula e la modalità prescelta per il pagamento dei corrispettivi e i relativi diritti di segreteria, per l'autorizzazione richiesta.
4. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area Marina Protetta.
5. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
6. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'Ufficio Area marina protetta.
7. Le domande di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'Area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
8. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 14.

Articolo 14 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di attività, è stabilita dal soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero e definita nella tabella di seguito riportata:

<u>Attività</u>	<u>Corrispettivo giornaliero</u>	<u>Corrispettivo settimanale</u>	<u>Corrispettivo Mensile</u>	<u>Corrispettivo annuale</u>	Note
Ricerca Scientifica	--	€50,00	€100,00	€150,00	
Visite guidate subacquee (con o senza autorespiratore)	€3,00 per visitatore	---	---	€3000,00 (forfettario)	Il corrispettivo annuale è forfettario. Comporta l'adozione di un unico registro. la tenuta del registro obbligatoria a bordo di ciascuna unità navale di appoggio
Immersioni subacquee e in apnea	€5,00	€25,00	€50,00	€100,00	Al possesso dell'autorizzazione e al pagamento dei corrispettivi sono tenuti anche i singoli utenti con accesso da terra

Immersioni subacquee e in apnea non residenti	€7,50	€40,00	€80,00	€150,00	Al possesso dell'autorizzazione e al pagamento dei corrispettivi sono tenuti anche i singoli utenti con accesso da terra
<u>Ancoraggio non residenti</u>					
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€7,50	€25,00	€50,00	€100,00	
Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m	€12,00	€35,00	€60,00	€120,00	
Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m	€18,00	€45,00	€70,00	€140,00	
Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m	€25,00	€60,00	€100,00	€200,00	
Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m	€40,00	€80,00	€150,00	€300,00	
<u>Ancoraggio residenti</u>					
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€2,50	€15,00	€30,00	€50,00	
Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m	€5,00	€25,00	€40,00	€60,00	
Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m	€7,50	€35,00	€50,00	€70,00	
Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m	€10,00	€50,00	€75,00	€100,00	
Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m	€20,00	€60,00	€150,00	€200,00	
<u>Ormeaggio ai Campi Boe non residenti</u>					
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€25,00	€100,00	€150,00	---	I corrispettivi sono maggiorati di €5,00 in caso di rilascio delle autorizzazione in mare da unità navale di servizio.
Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m	€30,00	€125,00	€200,00	---	
Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m	€40,00	€150,00	€250,00	---	
Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m	€50,00	€170,00	€300,00	---	
Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m	€60,00	€200,00	€350,00	---	
Navi da diporto > 40,0	€80,00	€300,00	€500,00	---	

<u>Ormeaggio ai Campi Boe residenti</u>					
Rilascio autorizzazione presso ufficio					
Natanti con l.f.t. < 6,0 m	€10,00	€40,00	€65,00	---	
Natanti con l.f.t tra 6,0 e 9,99 m	€15,00	€55,00	€80,00	---	
Imbarcazioni con l.f.t tra 10,00 e 14,99 m	€20,00	€75,00	€100,00	---	
Imbarcazioni con l.f.t tra 15,0 e 23,99 m	€30,00	€100,00	€150,00	---	
Navi da diporto con l.f.t tra 24,0 e 39,99m	€50,00	€150,00	€200,00	---	
Navi da diporto > 40,0 ,	€100,00	€200,00	€300,00	----	
<u>Trasporto passeggeri delle Visite Guidate</u>					
Unità max 12 passeggeri	---	€50,00	€150,00	€300,00	
Unità max 30 passeggeri	---	€100,00	€300,00	€500,00	
<u>Pesca Sportiva Residenti</u>					
da terra	---	€10,00	€20,00	€60,00	
da unità navale	----	€10,00	€20,00	€60,00	
<u>Pesca Sportiva non Residenti</u>					
da terra	€7,50	€30,00	€50,00	€120,00	
da unità navale	€7,50	€30,00	€50,00	€120,00	

- Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario intestato al soggetto gestore dell'Area marina protetta "Capo Milazzo".
- Nella causale dovrà essere inserito:
 - dati identificativi e Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
 - tipologia di attività per cui si effettua il versamento
- Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

Articolo 15 - Regime Sanzionatorio

- Le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare provvisorio sono punite ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree Marine Protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. 17 maggio 2018 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Milazzo" e dal decreto 26 novembre 2018, n. 153 "Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta "Capo Milazzo"".